

STATUTO CAP Holding S.p.A.

DENOMINAZIONE

Art. 1 - E' costituita una società per azioni con la denominazione "CAP Holding Società per Azioni" od in forma abbreviata "CAP Holding S.p.A."

OGGETTO

Art. 2 - La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

- la progettazione, la realizzazione, l'organizzazione, la gestione e la manutenzione di ogni opera e/o impianto necessari o funzionali o comunque correlati allo svolgimento delle attività e dei servizi svolti dalle società partecipate;
- l'acquisizione, la sperimentazione e l'applicazione di nuove tecnologie afferenti le attività di cui al precedente punto;
- la gestione di ogni altra competenza ed attività connessa ai servizi espletati, atta a garantire il soddisfacimento delle necessità delle amministrazioni pubbliche e/o di soggetti privati;
- la proprietà, l'amministrazione e la valorizzazione dei beni, delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali accessorie destinati ai pubblici servizi di competenza degli Enti locali a norma della legislazione vigente, in particolare destinati al Servizio Idrico Integrato, con il vincolo di mantenerne la relativa destinazione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di servizi pubblici locali; in particolare e relativamente a quanto sopra provvede:
 - a. alla pianificazione operativa degli interventi;
 - b. alla progettazione, la realizzazione delle nuove reti ed impianti;
 - c. alla progettazione e realizzazione degli interventi di ristrutturazione di reti ed impianti esistenti ed alla manutenzione straordinaria programmata;
 - d. area appalti, contratti, espropri;
 - e. altre attività tecniche: studi e ricerche, servizio geologico, cartografia (GIS);
 - f. altre attività di supporto: attività amministrative, economico-finanziarie, controllo di gestione, approvvigionamenti, magazzino, rapporti istituzionali (contratto di servizio con EE.LL., ATO, ecc.);
- la gestione di ogni altra competenza ed attività connessa all'amministrazione dei beni di cui sopra, atta a garantire il soddisfacimento delle necessità delle Amministrazioni Pubbliche.

Essa potrà inoltre compiere, in via non prevalente e nel rispetto delle norme di legge, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili al conseguimento dell'oggetto sociale; essa potrà prestare fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia e ciò per debiti propri e di società controllate o collegate; potrà assumere mutui fondiari o ipotecari concedendo ipoteche su propri immobili.

Rimangono tassativamente escluse le operazioni di carattere fiduciario, la raccolta del risparmio sotto qualsiasi forma, l'esercizio professionale sotto qualsiasi forma del credito, delle attività di cui alla legge 02.01.1991, n. 1, di ogni altra attività finanziaria o professionale riservate per legge ed in genere qualsiasi altra attività nei confronti del pubblico.

SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

Art. 3 - La società ha sede in Assago.

Art. 4 - Il domicilio dei soci, anche per quello che concerne i loro rapporti con la società, si intende quello risultante dal libro soci.

DURATA DELLA SOCIETA'

Art. 5 - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2029, e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

CAPITALE – AZIONI

Art. 6 - Il capitale sociale è determinato in 275.570.412 (duecentosettantacinquemilionicinquecentosettantamilaquattrocentododici) euro diviso in numero 275.570.412 azioni da nominali un euro ciascuna.

Il capitale potrà essere aumentato per deliberazione dell'assemblea anche mediante conferimenti in natura e/o di crediti, nonché con l'emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.

L'assemblea dei soci ha deliberato in data 17 dicembre 2009 (con verbale redatto dal notaio Giovanni De Marchi) l'aumento del capitale fino a 280.555.026 euro, mediante emissione di 39.070.543 azioni da nominali un euro ciascuna, con un sovrapprezzo di complessivi 1.138.389,71 euro, da riservare ai Comuni di Besate, Cormano, Cusano Milanino, Sesto San Giovanni, Settimo Milanese e Trezzo d'Adda, a fronte del conferimento, da parte loro, di reti, impianti (pozzi, serbatoi, impianti di spinta, impianti di sollevamento, depuratore, ecc.) e dotazioni accessorie relativamente ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, nonché i mutui inerenti, reti, impianti e dotazioni accessorie relativamente ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, come da perizia allegata al verbale dell'assemblea straordinaria citato.

Art. 7 - I versamenti delle quote saranno richiesti dal Consiglio di amministrazione nei termini e nei modi che reputerà convenienti.

A carico dei soci per il ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse in ragione annua del cinque per cento fermo il disposto dell'articolo 2344 del codice civile.

Art. 8 - L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione ai soci di determinate attività sociali o di quote di altre aziende nelle quali la società abbia partecipazione, il tutto però nei limiti previsti dalla legge e con il rispetto del diritto dei soci alla parità del trattamento.

Art. 9 - Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 11, il socio che intende alienare a terzi, mediante vendite, permuta, conferimenti ed a ogni altro titolo, tutte o parte delle proprie azioni (o del diritto di opzione alle stesse connesso) è tenuto ad offrirle in prelazione a tutti gli altri soci iscritti nel relativo libro.

Ove taluno dei soci rinunciasse o non esercitasse nel termine, in tutto o in parte, il diritto di prelazione, il di lui diritto si accresce agli altri soci che intendano esercitarlo ed in via fra loro proporzionale.

Ottenuto – per il potenziale nuovo socio – il preventivo gradimento di cui al successivo art. 11, l'offerta di vendita, completa di ogni sua parte con l'indicazione del prezzo, delle modalità e dei tempi del pagamento, deve essere comunicata a ciascuno dei soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita al domicilio risultante dal libro dei soci, nonché al Presidente del Consiglio di amministrazione.

L'esercizio della prelazione dovrà essere comunicato al socio offerente, nonché al Presidente del Consiglio di amministrazione, pure con avviso di ricevimento, consegnata alle poste non oltre 30 giorni dalla spedizione della comunicazione di cui al precedente comma. Se entro detto termine nessuno dei soci avrà esercitato la prelazione, il socio offerente sarà libero di vendere o trasferire a terzi – che abbiano i requisiti di cui successivo all'art. 11 – le proprie azioni, ma ad un prezzo non inferiore a quello richiesto ai soci e con le stesse modalità ed i tempi comunicati ai soci con l'offerta di vendita. Decorso tale termine, senza aver perfezionato la vendita, il socio alienante dovrà rinnovare l'offerta in prelazione ai soci prima di alienare a terzi – che abbiano ottenuto il preventivo gradimento di cui successivo all'art. 11 – le proprie azioni (o i diritti d'opzione).

Per alienazione si intende non soltanto il trasferimento della piena proprietà delle azioni ma anche quello della nuda proprietà e/o di altro diritto reale sulle azioni.

In difetto di accordo sul prezzo delle azioni in cessione fra il socio offerente e gli altri soci o l'altro socio che abbiano dichiarato di esercitare la prelazione, il prezzo sarà fissato da un esperto da designarsi dalle parti, oppure, mancando il relativo accordo, su designazione del Presidente della Camera di Commercio di Milano su richiesta della parte più diligente. L'esperto dovrà esprimere la sua determinazione secondo le norme del regolamento della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Milano entro 60 giorni dall'accettazione del mandato. La stima dell'esperto è inappellabile e definitiva e obbligherà, solo per quanto riguarda il prezzo di cessione delle azioni, le parti che dovranno perfezionare la compravendita entro 30 giorni dal deposito delle decisioni dell'esperto, loro mandatario, presso la Segreteria della Camera Arbitrale.

Art. 10 - Le azioni sono nominative, indivisibili e per ciascuna di esse la società, ai sensi dell'art. 2347 del Codice Civile, non riconosce che un titolare.

Art. 11 - Ad esclusione dei soci fondatori, le azioni possono essere sottoscritte o possedute unicamente da Enti Pubblici, e solo da Comuni e Province.

Inoltre, per quanto concerne i Comuni, condizioni necessarie per il riconoscimento dello stato di socio è l'affidamento, da parte dell'Ente Pubblico, di uno o più servizi pubblici e/o il conferimento della proprietà dei beni destinati ad un pubblico servizio, a società preposte allo svolgimento di tali servizi e/o all'amministrazione dei beni destinati al pubblico servizio, controllate, o anche solo partecipate, dalla società.

Inoltre non potrà essere scritto nel libro soci, il socio che non avrà ricevuto in via preventiva il gradimento formalizzato da parte dell'organo amministrativo. Il gradimento all'iscrizione del nuovo socio nel libro dei soci potrà essere negato solo attraverso un provvedimento dell'organo amministrativo adeguatamente motivato in funzione dell'obiettivo interesse sociale.

ASSEMBLEE

Art. 12 - Possono intervenire alle assemblee i soci che sono iscritti od hanno il diritto di essere iscritti al libro soci.

Art. 13 - L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'esercizio dei poteri di indirizzo, programmazione, vigilanza e successivo controllo da parte degli Enti Locali Soci è esercitato dall'Assemblea secondo le forme, i tempi ed i modi che verranno stabiliti dall'apposito regolamento.

Art. 14 - L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero nel termine di 180 (centottanta) giorni nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto della società. L'assemblea straordinaria può essere convocata ogni volta che l'organo amministrativo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge per gli oggetti ad essa riservati.

Il luogo di convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è nella sede sociale o anche altrove, ma sempre nel territorio della Repubblica Italiana, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione

Art. 15 - Le assemblee sia ordinarie che straordinarie, sono indette mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Salvo che vi ostino norme inderogabili (nel qual caso la convocazione avviene mediante avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale ai sensi di legge), l'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), che comunque garantisca il ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea ai sensi dell'art. 2366 C.C. terzo comma. In mancanza delle formalità suddette, le assemblee si reputano regolar-

mente costituite quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza degli Amministratori in carica e dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 16 - Il socio, che abbia diritto di intervento all'assemblea, può farsi rappresentare con semplice delega scritta da altro socio o da terza persona, nei limiti di legge a norma dell'art. 2372 del Codice Civile.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea.

Art. 17 - Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto. Ogni socio ha diritto a tanti voti quante sono le azioni dallo stesso possedute.

Art. 18 - Per la validità della costituzione delle assemblee sia ordinarie che straordinarie, come pure per la validità delle deliberazioni, vale il disposto degli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

Art. 19 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere delegato più anziano in età, in caso di sua assenza o impedimento di questi, da altra persona su designazione dell'assemblea stessa.

Nei casi di legge, o quando ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente.

Art. 20 - Le deliberazioni delle assemblee sono constatate da processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

AMMINISTRAZIONE

Art. 21 - La società è amministrata, secondo quanto deliberato dall'assemblea ordinaria, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile fra tre e cinque.

I membri del Consiglio di amministrazione possono essere scelti fra i non soci e durano in carica per tre esercizi.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 22 - Gli amministratori sono eletti dall'assemblea che ne fissa preventivamente il numero con votazione da assumere a maggioranza assoluta.

Essi possono essere nominati o per acclamazione unanime dei soci ovvero – al fine di consentire una partecipazione dei soci alla nomina in misura proporzionale al numero delle azioni per le quali si ha diritto di voto – con le regole di cui appresso.

Il voto sarà espresso per ciascuno degli amministratori da eleggere ed ogni socio, singolarmente e/o in unione ad altri soci, potrà votare a favore

di un numero di amministratori pari al rapporto percentuale tra il numero delle azioni con diritto di voto del socio (o del gruppo di soci riuniti) ed il totale di quelle presenti in Assemblea moltiplicato per il numero degli amministratori da eleggere.

Qualora il numero così risultante sia frazionato esso viene elevato all'unità se la frazione è superiore alla metà, ma in ogni caso l'operazione di attribuzione dei resti garantirà al socio (o al gruppo di soci riuniti) che detiene la maggioranza assoluta delle azioni, il potere di nominare la metà più uno degli amministratori da eleggere.

Art. 23 - Il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente.

Il Consiglio di amministrazione nomina in via permanente, o di volta in volta, un segretario, scegliendolo anche fra le persone estranee al Consiglio stesso.

Può altresì nominare un Vice-Presidente ed uno o più Consiglieri Delegati. E' facoltà del Consiglio di amministrazione nominare un Direttore generale, anche estraneo al Consiglio stesso, determinandone, all'atto della nomina, le funzioni, i poteri, la durata in carica.

Art. 24 - Il Presidente riunisce il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove, purché in Italia o negli Stati membri dell'Unione Europea ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio sindacale.

Il Consiglio viene convocato con avviso da spedirsi 8 (otto) giorni prima dell' adunanza a ciascun componente del Consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) che consenta una conferma della ricezione.

Il Consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti del Collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato.

Art. 25 - Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell' adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all' ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, si richiede la presenza effettiva ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

Art. 26 - Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione, ad eccezione di quelli per legge di competenza dell'assemblea.

Il Consiglio di amministrazione potrà delegare – ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile – i propri poteri al Presidente, al Vice-Presidente ed a Consiglieri Delegati, nonché conferire procure a terzi non consiglieri, fissandone anche l'eventuale compenso, con le modalità di firma che riterrà più opportune.

Art. 27 - Ai membri del Consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. L'assemblea può inoltre attribuire ai membri del Consiglio eventuali assegni annui, sia fissi che sotto forma di gettone di presenza.

Resta fermo il disposto dell'art. 2389 del Codice Civile per gli amministratori investiti di particolari cariche.

FIRMA E RAPPRESENTANZA

Art. 28 - La firma e la rappresentanza sociale di fronte a terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione (e, in caso di sua assenza, impedimento o sue dimissioni, al Vice-Presidente) ed ai Consiglieri Delegati nei limiti dei poteri loro attribuiti.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 29 - Il Collegio sindacale è formato da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea a norma di legge che ne stabilisce anche la retribuzione annua.

Essi restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

CONTROLLO CONTABILE

Art. 30 - Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione o da un revisore contabile iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se nominati, decadono dalla carica coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2409 quinquies C.C.. Nel caso di controllo contabile affidato a società di revisione, le disposizioni del presente comma si applicano con riferimento ai soci della medesima e ai soggetti incaricati della revisione.

L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

BILANCIO E RIPARTO UTILI

Art. 31 - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione procede, con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio da sottoporre, corredato della relazione sull'andamento della gestione sociale, all'assemblea dei soci.

Art. 32 - L'utile netto risultante dal bilancio approvato, dedotto il 5% da destinare a riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il minimo fissato dalla legge, è ripartito tra i soci in proporzione alle azioni possedute, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

L'assemblea può destinare un importo dell'utile prima delle imposte sino a un massimo del 5% (cinque per cento) a favore degli amministratori investiti di particolari cariche, a titolo di indennità di risultato ai sensi dell'art. 1, comma 725 L. 296/2006.

Art. 33 - Il pagamento dei dividendi sarà eseguito presso le casse designate dall'assemblea dei soci, entro il termine che verrà annualmente fissato dall'assemblea stessa.

Art. 34 - I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili vanno prescritti a favore della società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 35 - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, osservato se del caso il disposto dell'art. 2449 del Codice Civile, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 36 - Tutte le controversie relative al presente contratto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione, validità e giuridica esistenza, saranno decise, indipendentemente dal numero delle parti, da un collegio arbitrale di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, nominati direttamente dalla Camera Arbitrale di Milano in conformità al proprio Regolamento Arbitrale Nazionale, regolamento che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare.

Gli arbitri decideranno in via rituale e secondo diritto applicando il sopracitato Regolamento Arbitrale.

Sede dell'arbitrato sarà Milano.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 37 - Per quanto non contemplato dal presente Statuto, sono applicabili le disposizioni di legge.

F.to Alessandro Ramazzotti

F.to Giovanni De Marchi notaio